

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12083 Anno 2016

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 13/06/2016

ORDINANZA

sul ricorso 10812-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, 11210661002, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 294, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo rappresenta e difende. giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

BACIGALUPO RICCARDO, BCGRCR56B15H501F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ALFONSI, che lo rappresenta e difende;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrenti -

contro

AMA SPA 05445891004;

- intimati -

avverso la sentenza n. 6220/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 10/06/2014, depositata
il 20/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In fatto e in diritto

Equitalia spa propone ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe. Resistono con controricorso l'Agenda delle entrate nonché il contribuente Bagigalupo Riccardo, vittorioso in appello, il quale ha depositato altresì memoria. Nessuna difesa ha invece depositato l'Azienda Municipale Ambiente spa Roma AMA spa-
Premesso che il ricorso è stato ritualmente notificato al contribuente con posta certificata ai sensi della l.53/1994 presso il di lui difensore in quella fase, il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982-
cfr. Cass.n.17598/2010; Cass.n.911/2012; Cass.n.14146/2014; Cass.n.19771/2013; Cass.n.16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario-.

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art.14 l.n.890/82, come modificato dall'art.20 l.n.146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari -e per quel che qui interessa alla società concessionaria- di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v.art.39 d.m. 9 aprile 2001(cfr.Cass.n.27319/2014)- senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art.26 1^comma del DPR n.602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all'art.60 DPR n.600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo(cfr. Cass.n.14196/2014).

A tali principi non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo invalida la notifica delle tre cartelle effettuata presso il portiere senza l'invio di una seconda raccomandata, sul presupposto(erroneo) dell'applicabilità alla fattispecie dell'art.139 c.p.c.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, non risultando la censura volta ad evidenziare un'omissione di un fatto decisivo e controverso fra le parti, avendo la CTR esaminato la relata di notifica della quarta cartella. Il vizio prospettato non integra, pertanto, una censura che può integrare l'ipotesi disciplinata dal n.5 dell'art.360 c.1 c.p.c.

Sulla base di tali considerazioni, non scalfite dalla memoria del controricorrente Bagigalupo, va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il ~~primo~~^{secondo}, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 12.5.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.